


# Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale della Campania

# Istituto Comprensivo Statale "Parmenide"

CODICE MINISTERIALE: SAIC85500G - COD.FISC. 84001920655 Presidenza ed amministrazione: via Elea – 84046 Marina di Ascea (SA) TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388

E-mail: <a href="mailto:saic85500g@istruzione.it">saic85500g@istruzione.it</a> — Pec: <a href="mailto:saic85500g@pec.istruzione.it">saic85500g@pec.istruzione.it</a> <a href="mailto:saic85500g@pec.istru

U.R.L.: www.comprensivoascea.edu.it



Ai docenti Al personale ATA Al Sito Web - SEZ. Sicurezza

OGGETTO: Informazione ai lavoratori sulla sicurezza ai sensi dell'art. 36 D.L.vo 81/2008 e s. m. e i. (a.s. 2022 – 2023)

Si comunica alle SS.LL., indicate in indirizzo, che in data 05-12-2022, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 su piattaforma Google-meet, si svolgerà l'incontro obbligatorio di informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a.s. 2022/2023, ai sensi dell'art. 36 del TU 81/2008 e successive modifiche, tenuto dal RSPP, ing. Giovanni Giannattasio.

Il link d'accesso verrà comunicato in tempo utile a tutti gli interessati.

Si ringrazia della collaborazione.

### **Il Dirigente Scolastico**

Prof. Luca Mattiocco

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa A margine si riportano gli artt. 36 e 20, riguardanti l'informazione e gli obblighi dei lavoratori, del TU 81/2008 che disciplinano gli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
- 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

#### Sanzioni Penali

#### Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

#### **DECRETI ATTUATIVI**

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

## INTERPELLI

INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio

Richiami all'Art. 36:

- Art. 3, co. 9 Art. 3, co. 13-bis Art. 18, co. 1, lett. l) Art. 33, co. 1, lett. f) -Art. 73, co. 1 Art. 184, co. 1 Art. 195, co. 1 Art. 227, co. 1 Art. 257, co. 1
- Art. 294-bis

## Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della

protezione collettiva ed individuale;

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto27.

#### Sanzioni Penali

#### Sanzioni per i lavoratori

• Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 59, co. 1, lett. a)]

# Sanzioni Amministrative Sanzioni per i lavoratori

• Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 59, co. 1, lett. b)]

## Sanzioni per i lavoratori autonomi

- Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 60, co. 2] Richiami all'Art. 20:
- Art. 18, co. 3-bis Art. 78, co. 1 Art. 78, co. 2